



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

DECRETO SINDACALE N. 05 del 28 GEN. 2019

OGGETTO: definizione delle tariffe della Tassa per l'Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP). Anno 2019.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il Regolamento per la disciplina della TOSAP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 05/08/1994 successivamente modificato con delibere dello stesso organo n. 116 del 29/12/1994 e n. 9 del 14/02/1995;

Visto il D. S. n. 42 del 15/02/2000 in tema di tariffe per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture da aziende erogatrici di servizi pubblici;

Visto l'art. 2 del D. Lgs. n. 507/1992 - Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Dato atto

- che al 31/12/2017 la popolazione residente del Comune di Campobello di Licata risultante dai dati ISTAT è di 9.860;
- che, pertanto, ai fini dell'applicazione del tributo in oggetto il Comune di Campobello di Licata deve essere considerato appartenente alla classe V

Ravvisata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe del tributo in oggetto in coerenza del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243- bis del TUEL adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/03/2015;


Accertata la propria competenza a determinare le aliquote e tariffe ai sensi e per gli effetti di cui art.13 L.R. n. 7/1992, che stabilisce che in Sicilia il Sindaco è l'organo avente competenza residuale in ordine <<a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune>> (cfr. in tal senso anche C.G.A. 420/06 cit., Cass. Civile, Sez. I, 18 maggio 2006 n.11740 e C.G.A. n. 1046/12 Reg. Sent.);

Visto lo Statuto comunale, articolo 35, comma 1, lettera s; ai sensi del quale il Sindaco "ha competenza sulla determinazione delle tariffe, aliquote di imposta, detrazioni, riduzione ed esenzioni, sulla misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale e del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani"

Visto il T.U.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DECRETA

- 1) di definire le tariffe della TOSAP per l'anno 2019 secondo quanto riportato negli allegati da 1 a 6 parti integranti per presente provvedimento.
- 2) di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei termini previsti dalla legge.

 **SINDACO**
Giovanni Picone

1

TOSAP - TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI. Art. 44 D. Lgs. 507/93			
TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE	Tariffa annua per metro quadro		
	ZONA A	ZONA B	ZONA C
Occupazioni del suolo. (comma 1, lett.a)	€ 26,34	€ 18,44	€ 10,54
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. (comma 1, lett. c)	€ 17,12	€ 10,54	€ 7,90
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. (comma 2)	€ 7,90	€ 5,27	€ 1,58
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10 (comma 8)	€ 14,49	€ 7,90	€ 5,27
Occupazioni permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (comma 12)	€ 26,34	€ 18,44	€ 10,54

Art. 42, comma 5. Le superfici eccedenti i mille MQ sono calcolate in ragione del 40%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq

2

TOSAP - TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ART. 45 D. LGS. N. 507/1993				
DESCRIZIONE	Misura di riferimento	Tariffa per metro quadro		
		CATEGORIE		
		ZONA A	ZONA B	ZONA C
Occupazioni suolo (comma 2, lett a)	Giornaliera	€ 2,07	€ 1,29	€ 0,77
	Oraria	€ 0,09	€ 0,05	€ 0,03
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2 lett c)	Giornaliera	€ 1,34	€ 1,03	€ 0,52
	Oraria	€ 0,06	€ 0,04	€ 0,02
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	€ 0,62	€ 0,41	€ 0,21
	Oraria	€ 0,03	€ 0,02	€ 0,01
Occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati (comma 4)	Giornaliera	€ 2,57	€ 1,55	€ 0,77
	Oraria	€ 0,11	€ 0,06	€ 0,03
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	€ 1,03	€ 0,65	€ 0,39
	Oraria	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,02
Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€ 0,41	€ 0,26	€ 0,13
	Oraria	€ 0,02	€ 0,01	€ 0,01
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€ 1,03	€ 0,65	€ 0,39
	Oraria	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,02
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (comma 6)	Giornaliera	€ 2,07	€ 1,29	€ 0,77
	Oraria	€ 0,09	€ 0,05	€ 0,03
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	€ 1,55	€ 1,03	€ 0,52
	Oraria	€ 0,06	€ 0,04	€ 0,02
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€ 0,41	€ 0,26	€ 0,13
	Oraria	€ 0,02	€ 0,01	€ 0,01

Art. 45, comma 1. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%

Art. 45, comma 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento

Art. 42, comma 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento

Art. 42, comma 5. Le superfici eccedenti i mille MQ sono calcolate in ragione del 40%. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq

3

TOSAP - TARIFFE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - ART. 47 D. LGS. N. 507/1993
<p>Art. 46 - 47 D. Lgs. n. 507/1993. Art. 63, c 2, lett. f) e c. 3. D Lgs. 446/1997. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Tassa dovuta nella misura di € 1,03 per utenza. In ogni caso l'importo della tassa non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi</p>
<p>Art. 47 D. Lgs. n. 507/1993, comma 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.</p>
<p>Art. 47 D. Lgs. n. 507/1993, comma 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, è di € 103,29. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione di € 20,65</p>
<p>Art. 47 D. Lgs. n. 507/1993, comma 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.</p>

h

TOSAP - TARIFFE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO. Art. 47, comma 5. D. Lgs. n. 507/1993								
Zona	Occupazioni fino a un KM lineare				Occupazioni superiori al KM lineare			
	Durata dell'occupazione							
	Fino a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Da 91 a 180 giorni	Superiore a 180 giorni	Fino a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Da 91 a 180 giorni	Superiore a 180 giorni
A	€ 15,49	€ 20,14	€ 23,24	€ 30,99	€ 23,24	€ 30,21	€ 34,86	€ 46,48
B	€ 11,62	€ 15,11	€ 17,43	€ 23,24	€ 17,43	€ 22,66	€ 26,15	€ 34,86
C	€ 7,75	€ 10,07	€ 11,62	€ 15,49	€ 11,62	€ 15,11	€ 17,43	€ 23,24

5


TOSAP - TARIFFE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Art. 48, commi da 1 a 6			
Zona	TASSA ANNUALE		
	per ogni serbatoio autonomo fino a 3000 litri		per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
A	€	46,48	€ 9,30
B	€	38,73	€ 7,75
C	€	23,24	€ 4,65

Art. 48, c. 3 D. Lgs. n. 507/1993. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

Art. 48, c. 4 D. Lgs. n. 507/1993. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Art. 48, c. 5. D Lgs. 507/1993 Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Art. 48, c. 6. D Lgs. n. 507/1993 La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.



TOSAP - TARIFFE APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI. Art. 48, comma 7		
Zona	TASSA ANNUALE	
A	€	15,49
B	€	11,36
C	€	7,75